

## Relazione

Negli ultimi anni si è rilevato un considerevole incremento di ingressi nei canili sanitari, nei canili rifugio, nelle strutture zoofile ed amatoriali di cani della tipologia dei cani terrier tipo bull e molossoidi, riconducibili a Pitbull, American Staffordshire, Bull Terrier, Cane corso, Dogo argentino e cani morfologicamente similari.

Alla luce degli ultimi fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti cani potenzialmente pericolosi, risulta evidente che le attuali norme non siano più sufficienti ed adeguate a una gestione del quadro emergenziale che si è creato: nulla dispongono in merito alla necessità di limitare la diffusione di questi cani ed inoltre sono applicabili solo post facto. Questo facilita il possesso e la detenzione anche da parte di persone impreparate o non idonee a gestirli, oppure a persone che volontariamente scelgono queste tipologie di cani al fine di delinquere; ai fini non è previsto alcun requisito specifico per detenerli in sicurezza, né vi sono riferimenti per i privati cittadini o per i canili in cui spesso risultano ricoverati.

Si avverte come non sia più oltremodo procrastinabile l'intervento del legislatore dal momento che la legislazione vigente nulla riporta in tema di cani critici e potenzialmente pericolosi.

Serve una legislazione specifica per alcune tipologie canine, ovvero come è definita ed applicata in molti paesi europei una "Breed specific legislation", che regolamenta alcune tipologie di cani nel tentativo di prevenire rischi di aggressioni e morsicature a danno sia degli esseri umani che di altri animali.

La regione Lombardia, grazie al lavoro di due anni svolto da un tavolo tecnico organizzato dalla stessa Regione con la collaborazione di Anci Lombardia, Enci, ATS e delle associazioni che gestiscono i canili, ha già presentato un progetto di Legge alle Camere, per colmare una lacuna legislativa e migliorare la gestione delle adozioni canine, con particolare attenzione alle tipologie che necessitano di una gestione accurata al fine di tutelare il loro benessere psicofisico, oltre che per salvaguardare l'incolumità pubblica e per svuotare i canili attraverso un percorso basato sulla cultura cinofila e sulla formazione dei futuri proprietari. Condividendo tale iniziativa, si è ravvisato opportuno sostenere la proposta lombarda, attraverso la presentazione di un analogo progetto di legge teso a rafforzarne, se approvato, l'urgenza.

Deve essere chiaro il principio per il quale l'esigenza di tutelare la pubblica sicurezza, comporta la necessità di normare la modalità di acquisire la proprietà di un cane della tipologia in questione da parte del singolo cittadino. Compito dei pubblici poteri è anche quello di promuovere norme a tutela della pubblica sicurezza dei cittadini.

Cercare di normare il possesso delle tipologie di cani in questione inoltre è anche un atto teso a salvaguardarne il loro benessere, in linea con la modifica revisionale dell'art. 9 della Costituzione, che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali dello Stato. Il benessere di questi cani, infatti, non è garantito da chi li acquista e li detiene in modo inconsapevole delle loro esigenze, tantomeno lo può essere nei canili, soprattutto se si tratta di strutture prive di specifici idonei requisiti.

Nella società attuale è aumentato in maniera esponenziale il numero degli animali presenti nei nuclei familiari, da segnalare che la richiesta di cani da parte della popolazione è nettamente superiore alle disponibilità degli allevamenti professionali.

Questo ha comportato che moltissimi privati si sono improvvisati allevatori senza avere la benché minima cultura cinotecnica, a tale proposito ENCI segnala come non sia deontologicamente corretto produrre cucciolate accoppiando simil razze, senza tenere conto della "memoria genetica" che contraddistingue l'una o l'altra razza e senza comprendere che determinati accoppiamenti, operati senza cognizione, producono spesso cani problematici.

I canili sono pieni di cani allevati senza scrupoli da allevatori improvvisati, fatti nascere senza consapevolezza, strappati dalla madre prima del corretto periodo di svezzamento poi acquistati con leggerezza da proprietari impreparati, quindi troppo spesso abbandonati o ceduti a strutture rifugio comunali.

La normativa comunitaria, e conseguentemente la nazionale, non considera animali di razza i cani che non siano allevati da soggetti iscritti ai libri genealogici italiani o di altri Paesi aderenti alla FCI. In questo senso non si possono considerare di razza i cani che, seppure apparentemente simili a quelli selezionati, non siano riconducibili ad una filiera controllata e, pertanto, non diano garanzie dal punto di vista della selezione del carattere.

Le tipologie di cani appartenenti alla tipologia dei Terrier tipo “bull” o “pit bull”, sono state create in epoche nelle quali il rapporto uomo cane era profondamente diverso da quello attuale e, se non attentamente controllate in allevamento, possono portare a problematiche comportamentali gravi sia nei rapporti con l’uomo che con gli altri animali. Per questo motivo, i soggetti che non provengono da filiere zootecniche verificate, vedi gli allevatori professionisti, non andrebbero sottoposti alla riproduzione. Tantomeno cani di queste tipologie dovrebbero essere utilizzati per creare incroci che, sfuggendo ad ogni controllo selettivo, rischiano di generare soggetti non controllabili.

Le tipologie di cani oggetto della presente proposta di Legge sono animali che dietro ad una notevole forza fisica celano una estrema fragilità ed una spiccata dipendenza dalla relazione con le persone, sono cani umano-centrici che:

- hanno bisogno di creare relazioni esclusive - legami molto forti - che in un canile è difficile instaurare (mancanza del tempo necessario, sia quali che quantitativamente);
- hanno bisogno di sentirsi coinvolti e affiliati in dinamiche sociali nelle quali costruire la relazione, contesto che in un Canile non si può realizzare;
- hanno bisogno di una gestione quotidiana fatta di costante interazione, regole, socializzazione, formazione e consapevolezza da parte di chi li gestisce;
- soffrono e risentono della detenzione che li priva delle attività fisiche e mentali di cui hanno bisogno;
- l’abbandono è un trauma fortissimo e la reclusione fisica ed emozionale, li porta a porre in atto atteggiamenti compulsivi attraverso cui scaricare la propria frustrazione. Lesioni auto-inferte e inappropriata ed incontrollata iperattività motoria (saltare in alto o contro le pareti del box di ricovero).

Inoltre, resta latente in questi cani l’istinto predatorio dal quale possono scaturire aggressioni improvvise a facili prede (cani piccola taglia, bambini).

La presente proposta di Legge si pone come strumento a tutela di questi cani e della pubblica incolumità, nonché promuove la consapevolezza nell’acquistare un cane delle tipologie interessate.

Si introduce il concetto per cui l’elenco dei cani della tipologia riportata nella proposta di legge, più che una black-list è da considerarsi una **SAVE-LIST**, di “cani da salvare dall’incapacità di chi ne acquisisce la proprietà senza averne una adeguata conoscenza e preparazione a gestirli”.

Tale consapevolezza si realizza con un **percorso formativo innovativo**, la formazione dei proprietari da realizzarsi in almeno due step:

- il primo, teorico, si realizza secondo quanto previsto dall’Art. 1 comma 4 dell’ Ordinanza Ministeriale 3 Marzo 2009 e cioè con il conseguimento di un “patentino” i cui contenuti sono definiti dal DM 26 Novembre 2009;
- il secondo pratico, con una valutazione della capacità del conduttore del cane e delle caratteristiche psicofisiche e caratteriale dell’animale, che viene effettuata ai sensi dell’art. 3 Legge statale n. 349/1993 di ENCI, test di controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini (CAE-1).

Questo approccio multidisciplinare può essere considerato un percorso completo, che può preparare e educare i proprietari di questi cani per una corretta relazione e gestione dei loro animali.

### **Descrizione dell'articolato**

**L'articolo 1)** descrive gli obiettivi della proposta di legge che sono la promozione del possesso responsabile dei cani, tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone, l'individuazione di una specifica "save-list" (allegato 1 alla pdl) che elenca una tipologia di cani per cui è necessaria una particolare e adeguata conoscenza oltre che una particolare preparazione per la loro conduzione e gestione. Viene inoltre specificato (allegato 2) le caratteristiche morfologiche per il riconoscimento dei cani;

**L'articolo 2)** descrive i divieti e gli obblighi a cui sono tenuti i possessori dei cani inseriti nell'allegato 1).

**L'articolo 3)** istituisce l'obbligo per il proprietario alla frequentazione di un corso finalizzato all'ottenimento di un Patentino che comprovi la capacità di gestione del cane e la conoscenza delle sue caratteristiche etologiche e per l'animale ad una valutazione psicofisica e caratteriale.

**L'articolo 4)** definisce le modalità di Riproduzione, vendita e cessione dei cani di cui all'allegato 1).

**L'articolo 5)** istituisce il registro per i cani di cui all'allegato I).

**L'articolo 6)** introduce i requisiti strutturali e gestionali delle strutture che ricoverano cani di cui all'allegato 1).

**L'articolo 7)** definisce le disposizioni sanzionatorie.

**L'articolo 8)** definisce la norma di prima applicazione ed esclusione dall'applicazione della legge.

**L'articolo 9)** riguarda la clausola di invarianza finanziaria poiché dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non comportando la presente legge un aumento degli oneri sul bilancio di previsione statale.

## **PROGETTO DI PROPOSTA LEGGE ALLE CAMERE**

### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. Al fine di promuovere il possesso responsabile degli animali e la tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone, la presente legge reca disposizioni volte a prevenire, attraverso una corretta gestione, danni a persone o ad altri animali arrecati da cani appartenenti alle tipologie riportate nell'allegato 1) della presente legge o morfologicamente assimilabili. Sono altresì soggetti alle medesime restrizioni ed obblighi i cani che, sebbene non rientrino nelle tipologie sopra indicate, abbiano procurato gravi lesioni a persone o ad altri animali come verificato dalle autorità sanitarie competenti.
2. Nell'allegato 2) alla presente legge sono riportate le caratteristiche morfologiche dei cani di cui all'allegato 1), per cui è necessaria un'adeguata conoscenza oltre che una particolare preparazione per la loro conduzione e gestione.
3. Per l'individuazione della tipologia canina appartenente all'allegato 1), si fa riferimento a quanto riportato dai medici veterinari nella scheda anagrafica della banca dati degli animali da compagnia.
4. La presente legge reca disposizioni volte anche a sensibilizzare i proprietari sulle responsabilità nell'acquisizione e la custodia di un cane promuovendone la corretta gestione e conduzione nel pieno rispetto dei loro bisogni psico fisici al fine di favorire il possesso e la custodia responsabile dell'animale anche in base alle sue caratteristiche etologiche.

### **Art. 2 (Divieti e obblighi)**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. È vietato acquistare o detenere cani di cui all'allegato 1 o morfologicamente assimilabili:
  - a. ai minori di anni diciotto;
  - b. a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - c. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - d. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del Codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
  - e. a chi abbia riportato condanne anche non definitive per spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 del DPR n. 309/1990, nonché per quelli connessi alla criminalità organizzata di cui all'art. 416 bis del Codice penale, divieti mutuati da Art.4 della O.M. 06/08/13).
4. Sono vietati:
  - a. l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o tipologie canine di cui all'allegato 1);
  - b. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra varietà di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
  - c. salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

5. I proprietari e i detentori di cani di cui all'allegato 1 o morfologicamente assimilabili hanno l'obbligo di:
  - a. stipulare, entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione o detenzione del cane, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati a persone o ad altri animali dal proprio cane;
  - b. applicare museruola e guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 m per ogni singolo cane, quando è condotto in luogo aperto al pubblico, in locali pubblici o su mezzi pubblici di trasporto;
  - c. vigilare con particolare attenzione sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e altri animali;
  - d. disporre di idonei spazi per il ricovero e la gestione dei loro animali come indicato dell'allegato 3) alla presente legge;
  - e. avere sempre al seguito la documentazione attestante la frequenza con esito favorevole del percorso formativo di cui all'Art.3, da produrre su richiesta delle aziende sanitarie o di altra autorità competente.

### **Art. 3 (Obbligo di conseguimento di un attestato a seguito partecipazione a corso obbligatorio)**

1. I cittadini che acquisiscono cani appartenenti alle tipologie riportate nell'allegato 1) della presente legge o morfologicamente assimilabili successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente Legge, hanno l'obbligo di partecipare ad un percorso formativo, i cui contenuti base sono definiti dal DM 26/11/2009; al fine di acquisire l'attestazione "Patentino".

Il percorso formativo è composto da due moduli:

- a. Primo modulo - Parte teorica, della durata di almeno 10 ore, tratta le tematiche previste nel "Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26 novembre 2009", fornendo nozioni sulla normativa vigente, sulle caratteristiche etologiche, fisiologiche e comunicative della specie canina, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile del proprio animale.

I docenti della parte formativa teorica saranno i Veterinari Ufficiali dell'Azienda sanitaria che organizza il corso ed i Veterinari esperti in comportamento animale, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 26/11/2009.

Questo modulo può essere erogato in presenza o in modalità FAD e prevede un test di valutazione finale delle conoscenze acquisite tramite un quiz a risposta multipla.

Il conseguimento dell'attestazione è propedeutico alla frequenza del secondo modulo - parte pratica.

Il test finale può essere ripetuto fino a tre volte entro un arco temporale di tre mesi.

Il costo della partecipazione al Primo modulo - Parte teorica, viene definito a livello regionale per uniformare le tariffe da utilizzare.

- b. Secondo modulo - Parte pratica, della durata di almeno 6 ore, fornisce indicazioni per una corretta conduzione e gestione del proprio cane, con simulazione di potenziali situazioni di criticità.

I docenti della parte formativa pratica saranno educatori/istruttori cinofili riconosciuti di comprovata esperienza.

Il proprietario partecipa alla parte pratica del corso con il proprio cane, al fine di applicare in prima persona le indicazioni gestionali fornite durante il corso. Per garantire una adeguata formazione, è necessaria la presenza di almeno un educatore/istruttore cinofilo ogni 4/5 partecipanti al corso di formazione.

Il test finale prevede l'esecuzione di una prova pratica in campo, test CAE-1 ai sensi dell'art. 3 Legge statale n. 349/1993, da parte del proprietario con il proprio cane, valutata da una commissione composta da n. 2 giudici ENCI ed n.1 Veterinario esperto in comportamento animale. La valutazione viene effettuata utilizzando una scheda a punti.

Il test finale può essere ripetuto fino a tre volte entro un arco temporale di tre mesi.

Il costo della partecipazione al Secondo modulo - Parte pratica, viene definito a livello regionale per uniformare le tariffe da utilizzare.

2. La commissione di esame di cui all'art.3, comma 1, lettera b), comunica l'esito del percorso formativo alla Azienda sanitaria territorialmente competente per la residenza del proprietario/ detentore del cane, che provvederà al rilascio del Patentino.
3. In caso di mancato conseguimento del Patentino, l'Azienda sanitaria competente dispone per il proprietario del cane l'obbligo di utilizzo congiunto di guinzaglio e museruola al di fuori dell'ambito domestico e la valutazione da parte di un medico esperto in comportamento animale, individuato nell'apposito elenco nazionale FNOVI.  
I proprietari di cani ritenuti potenzialmente pericolosi sono obbligati ad applicare prontamente le misure di prevenzione e gli interventi terapeutici prescritti da un Medico Veterinario esperto in comportamento animale.  
I Medici Veterinari esperti in comportamento animali forniscono pronto riscontro alle Aziende sanitarie, in merito al recupero dei cani sottoposti a terapia comportamentale.  
Il costo di ogni valutazione psicofisica e caratteriale è a carico dei proprietari/detentori.
4. Nei casi più gravi di incapacità nella gestione del cane, il comune competente, su richiesta dell'Azienda sanitaria, adotta un provvedimento di sequestro del cane con affido definitivo a strutture dotate di personale e mezzi idonei al recupero psico-fisico del cane.
5. Il medesimo provvedimento dell'art.3, comma 4, sono applicati nei casi in cui i proprietari degli animali si rifiutino di frequentare il corso di formazione obbligatorio o non sottopongano i loro animali al test CAE-1.
6. I cittadini non ancora in possesso della tipologia di cane di cui all'allegato 1), ma intenzionati ad acquisirne la proprietà/detenzione, devono preventivamente conseguire l'attestazione relativa al superamento del Primo modulo - Parte teorica.  
Gli stessi successivamente alla acquisizione dell'animale, entro sei mesi, devono seguire il Secondo modulo - Parte pratica, ottenendo l'attestazione finale "Patentino".

#### **Art. 4 (Riproduzione, vendita e cessione)**

1. Per i cani di cui all'allegato 1) è vietata la riproduzione, la libera vendita e la cessione salvo se riconosciuti dalla Fédération cynologique internationale (FCI) e unicamente nel rispetto del D. Lgs. 529 del 30 dicembre 1992 e della Legge 23 agosto 1993, n. 349 "Norme in materia di attività cinotecnica" da allevatori in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.

#### **Art. 5 (Registro)**

1. I Dipartimenti Veterinari delle Aziende sanitarie registrano in SINAC le attestazioni "Patentino" rilasciate per i cittadini residenti nel territorio di loro competenza.
2. In caso di mancato conseguimento del Patentino, l'Azienda sanitaria competente istituisce apposito registro, riportante i provvedimenti disposti a carico dei proprietari/detentori.

#### **Art. 6 (Requisiti dei canili)**

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture che ospitano i cani di cui all'allegato 1) devono adeguare i requisiti strutturali e le risorse gestionali come riportato nell'allegato 4).

### **Art. 7 (Disposizioni sanzionatorie)**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 da parte dei proprietari e detentori dei cani di cui alla presente legge comporta l'irrogazione di una sanzione da 500 a 3.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è triplicata.
2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge spetta ai competenti organi di controllo di cui alla legge 689/1981. L'autorità competente è il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

### **Art. 8 (Esclusione dall'applicazione della legge)**

1. La presente legge non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili nonché ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

### **Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non comportando la presente legge un aumento degli oneri sul bilancio di previsione statale.

## **Allegato 1 al PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

### **“Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità”**

Sono soggetti a parametri gestionali di cui alla presente legge i cani riconducibili alla tipologia dei molossoidi da presa, dei pit bull e dei meticci ottenuti da incroci tra le razze di seguito indicate:

- a) Dogo Argentino
- b) Fila Brasileiro
- c) Tosa giapponese
- d) American Pit Bull Terrier e Pit Bull Terrier
- e) Staffordshire Bull Terrier
- f) American Staffordshire Terrier
- g) Bullmastiff
- h) Bull Terrier
- i) Rottweiler
- j) Cane corso
- k) Perro de Presa Canario o Presa Canario o Mallorquin
- l) American Bulldog
- m) Cane da pastore di Charplanina
- n) Cane da pastore dell'Anatolia
- o) Cane da pastore dell'Asia Centrale
- p) Cane da Pastore del Caucaso
- q) Cane da Pastore Maremmano Abruzzese
- r) Cane da Serra da Estreilla
- s) Rafeiro do alentejo
- t) Rhodesian Ridgeback
- u) Tosa Inu
- v) Bandog
- w) Boerboel
- x) Akita Inu
- y) Akita Americano
- z) Cane Lupo Cecoslovacco
- aa) Cane Lupo di Saarloos
- bb) Cane Lupo Italiano
- cc) Qualsiasi cane di razza mista che sia morfologicamente assimilabile a una delle razze o tipologie sopra indicate



## Allegato 2 al PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

### “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità”

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEI CANI RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA DEI MOLOSSOIDI E DEI CANI DA PRESA
<p><u>CARATTERISTICHE FISICHE MISURABILI:</u></p> <p>-altezza al garrese oltre i 40 cm; -peso, superiore ai 20Kg.; -indice toracico inferiore a 75      - calcolato secondo la formula <math>(L \times 100) : P</math> L = lunghezza Tronco P = circonferenza torace</p>
<p><u>CARATTERISTICHE FISIONOMICHE:</u></p> <p>-testa voluminosa, cuboidale, robusta, con cranio grande e guance muscolose; -muso collegato al cranio tramite una depressione più meno marcata detta stop; -mascelle forti e grandi, dentatura robusta; -collo largo, muscoloso e corto; -torace solido, largo e profondo, costole arcuate e lombi corti e muscolosi; -arti anteriori dritti e paralleli e posteriori muscolosi.</p>
CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DEI CANI RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA DEI MOLOSSOIDI E DEI CANI DA PRESA
Temperamento reattivo, ansioso, diffidente, Asocialità caratteriale.
Dominanza tendente all'aggressività. Velocità, scatto, reattività.
Predisposizione a sviluppare stress/distress.
Motivazione sociale bassa soprattutto intraspecifica, ipereccitabilità, imprevedibilità alta in particolare durante la competizione.
Frequente assenza di avvertimento prima dell'aggressione, tendenza a celare le intenzioni e non considerare i segnali calmanti degli altri cani.
Territorialità, alta motivazione cinestesica e predatoria. Guardiani della casa, alte motivazioni possessive, protettive e competitive.

### Allegato 3 al PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

#### “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità”

##### REQUISITI STRUTTURALI PER LE PRIVATE ABITAZIONI CHE OSPITANO I CANI DI CUI ALL'ALLEGATO 1

(fatti salvi i requisiti minimi già previsti ai sensi dell'art.14;15;16 del R.R. 13/04/17 n.2)

In caso di private abitazioni con parchi o giardini, la struttura esterna accessibile al cane deve essere dotata di una recinzione perimetrale a trama fitta, la recinzione deve essere interrata per almeno 50 centimetri ed avere una altezza di minima di metri n.2.50, con anti scavalramento (anti volpe).

Sulla parte esterna della recinzione presenza di cartelli che avvisano per la presenza di cani nell'area delimitata.

Il punto di accesso all'area esterna dove è detenuto il cane deve essere dotato di un sistema di chiusura atto a prevenire fughe improvvise, vedi doppia cancellata, sistema a bussola o sistemi analoghi.

Nel parco/giardino presenza di adeguati spazi ricovero chiusi per ogni singolo animale, dove potere detenere momentaneamente i cani in caso di necessità, vedi ingresso di estranei, bambini, conoscenti.

Presenza nell'area esterna di materiale di arricchimento ambientale (attrezzature specifiche o similari).

##### REQUISITI GESTIONALI PER LE PRIVATE ABITAZIONI CHE OSPITANO I CANI DI CUI ALL'ALLEGATO 1

Disponibilità di guinzaglio e museruola, con pronto utilizzo in caso di ingresso nella privata abitazione di estranei, bambini, conoscenti.

## Allegato 4 al PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

### “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità”

<b>REQUISITI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI CHE OSPITANO CANI DI CUI ALL'ALLEGATO 1</b>
(fatti salvi i requisiti minimi già previsti ai sensi dell'art.14;15;16 del R.R. 13/04/17 n.2)
Box con pareti che impediscano il contatto anche visivo con animali ricoverati nei box confinanti.
Box provvisti di sistemi di chiusura a ghigliottina che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia del box di ricovero e l'accesso del cane all'area di sgambamento in totale sicurezza, ovvero senza possibilità che il cane entri in contatto diretto con l'operatore.
Area di sgambamento, che può essere condivisa e suddivisa al massimo per n.2/3 soggetti, dotata di recinzioni non scavalcabili/anti-volpe (parte in altezza girata all'interno) e conforme ai requisiti previsti dal R.R. 13/04/17 n.2, tabella 6, Art. 16 Co.5.
Per le aree di sgambamento confinanti, presenza di intercapedine o teli/schermature per evitare il contatto tra i diversi soggetti.
Presenza di materiale di arricchimento ambientale (attrezzature specifiche o similari) nelle aree di sgambamento.
Misure di riscaldamento idonee.
<b>REQUISITI GESTIONALI DEGLI IMPIANTI CHE OSPITANO CANI DI CUI ALL'ALLEGATO 1)</b>
I cani di cui all'Art. 1 sono ricoverati singolarmente nei box (n.1 animale/unità di ricovero).
Sgambature quotidiane negli spazi predisposti comprensivi di almeno un'area verde.
Idonea dieta alimentare per i soggetti più critici.
Collaborazioni attive con figure cinofile esperte (educatori/istruttori cinofili/addestratori) finalizzate a training ed esercizi, documentata e disponibile per i controlli.
Collaborazioni attive con veterinari esperti in comportamento animale, funzionali anche alle procedure di affido, documentata e disponibile per i controlli.

Valutazione comportamentale obbligatoria per i cani delle razze di cui all'Art.1, da aggiornare ogni 12 mesi, documentata e disponibile per i controlli.
Accesso a zone di ricovero degli animali di cui all'Art.1 e relativa loro gestione solo da parte di personale adeguatamente formato, con copertura assicurativa per eventuali incidenti.
Corsi di formazione organizzati dal gestore del canile, per il personale che accudisce gli animali, con rilascio di attestazioni finali.
Sicurezza dei luoghi di lavoro, rispetto dei requisiti del <i>Dlgs 81/2008</i> .
Procedure pratiche di affido dei cani di cui all'Art.1 formalizzate (esclusi i soggetti di comprovata pericolosità), disponibile per i controlli dell'Azienda sanitaria competente.